

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE A PRIMA RICHIESTA A VALERE
SULLA MISURA "Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti" - Programma Regionale Piemonte
F.E.S.R. 2021/2027 Azione I.1iii.5 "Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito"**

Disposizioni Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari,
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico (Art. 1336 del Codice Civile)

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIRETE – Soc. Coop.	
Sede legale	Corso Re Umberto, 1 - 10121 Torino
Telefono	011/5712200
Pec	confirete@pec.confirete.it
Indirizzo e-mail	info@confirete.it
Sito internet	www.confirete.it
Codice Fiscale, nr. di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Partita I.V.A.	03862530015
Nr. di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.	19562.8

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

In caso di offerta fuori sede (*da completare con i dati del soggetto che entra in contatto con l'impresa*)

Nome e cognome/denominazione:			
indirizzo:			
telefono:		e-mail	
in qualità di:	<input type="checkbox"/> dipendente	<input type="checkbox"/> mediatore creditizio	<input type="checkbox"/> agente in attività finanziaria
	<input type="checkbox"/> altro		
Nr. di iscrizione albo/elenco (ove previsto):			
Firma incaricato:			

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ PRESTATA DAL CONFIDI

Rilascio di garanzie a banche, intermediari finanziari e altri soggetti finanziatori

L'attività di CONFIRETE – Soc. Coop. (di seguito anche CONFIRETE o il Confidi), consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse dei soci (imprese, sia in forma individuale che associata e professionisti) ed a beneficio di soggetti terzi quali banche, intermediari finanziari e altri soggetti finanziatori (di seguito anche soggetti finanziatori), con i quali il Confidi ha stipulato apposite convenzioni. A tal fine CONFIRETE rilascia la propria garanzia con una comunicazione formale (certificato di garanzia) che riporta la forma tecnica, la durata ed il dettaglio dell'operazione garantita.

La garanzia prestata da CONFIRETE si qualifica come un "credito di firma" oggetto di censimento presso la Centrale dei Rischi gestita da Banca d'Italia, nonché presso il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.a. La garanzia è a "prima richiesta" e pertanto è una garanzia diretta, esplicita incondizionata

ed irrevocabile, a valere sul patrimonio del Confidi garante ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., realizzabile tempestivamente mediante un pagamento diretto da parte del Confidi, in proporzione alla percentuale di copertura della garanzia, delle perdite economiche che il soggetto finanziatore potrebbe subire.

La garanzia rilasciata da CONFIRETE è in ogni caso accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dall'impresa socia cliente configura l'obbligazione principale, di cui CONFIRETE garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia rilasciate da Confirete beneficerà del Fondo rischi costituito con le risorse assegnate a Confirete da Finpiemonte S.p.A. (soggetto gestore del bando) a copertura delle garanzie rilasciate in favore delle PMI Piemontesi in conformità a quanto previsto dall'Avviso pubblico per la selezione dei Confidi e l'assegnazione del fondo nell'ambito della "Misura Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti".

La garanzia rilasciata da CONFIRETE può essere assistita, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 nella forma della riassicurazione (copertura a favore del Confidi di parte del rischio dallo stesso assunto) e della controgaranzia (copertura a beneficio del soggetto finanziatore della garanzia prestata dal Confidi, esecutibile nel caso in cui il Confidi non faccia fronte alla garanzia prestata). L'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI costituisce un'agevolazione per l'impresa essendo un intervento pubblico finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Per la richiesta di tale agevolazione l'impresa socia cliente dovrà impegnarsi a trasmettere al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta e gestione dell'intervento del Fondo di Garanzia, nonché a consentire in ogni momento e senza limitazioni l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco da parte del Gestore del Fondo di Garanzia, degli Organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa regionale, nazionale o comunitaria riconosce tale competenza.

Nel caso in cui l'impresa socia cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente nei confronti del soggetto finanziatore, quest'ultimo potrà, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione in essere con CONFIRETE, chiedere al Confidi la liquidazione dell'importo garantito.

Il pagamento della garanzia da parte di CONFIRETE determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito per cassa" e la surroga del Confidi, per la quota liquidata, nel credito nei confronti dell'impresa socia cliente, con possibilità di porre in essere azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito stesso.

L'escusione della garanzia può far sorgere l'obbligo per CONFIRETE – Soc. Coop. di segnalare l'evento nella Centrale Rischi di Banca d'Italia e nel sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.a., con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. In ogni caso di mancato adempimento delle proprie obbligazioni, il Socio cliente, sarà escluso dalla compagine sociale, secondo quanto previsto nello Statuto tempo per tempo vigente e disponibile per la consultazione sul sito internet www.confirete.it.

DESCRIZIONE DELLA MISURA "FONDO RISCHI CONFIDI E VOUCHER FINANZIAMENTI"

Confirete è beneficiario di una quota del Fondo rischi istituito dalla regione Piemonte a copertura delle garanzie rilasciate in favore della PMI Piemontesi nell'ambito della misura "Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti". La Misura insiste sull'Azione I.1iii.5 "Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito" afferente all'Obiettivo specifico RSO1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" del PR FESR Piemonte 2021-2027. L'obiettivo principale della Misura è favorire l'accesso al credito per le PMI piemontesi, relativamente ad operazioni finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato, di

importo non superiore a euro 250.000 e finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, mediante uno strumento finanziario combinato volto ad incentivare il rilascio di garanzie da parte dei Confidi e a ridurre gli oneri finanziari correlati alla garanzia e al rimborso del finanziamento attraverso un voucher a fondo perduto.

Soggetti beneficiari

Destinatari finali della Misura sono le PMI, secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ovvero imprese ("qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica") che occupino meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR".

All'interno della definizione di PMI sono inclusi anche i "Professionisti", ovvero le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Tali destinatari finali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rientrare nella definizione di PMI anche nel rispetto del concetto di "impresa unica" ex Reg. (UE) n. 2023/28311;

b) per le PMI, essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese, ovvero per i professionisti, essere titolari di partita IVA attiva;

c) avere sedi o unità locali operative ove verranno realizzati gli interventi site in Piemonte e che risultino attive e produttive;

d) non operare in uno dei settori, o effettuare un'operazione garantita, negli ambiti esclusi ai sensi dell'art. 1 "Campo di applicazione" del Reg. (UE) n. 2023/2831 o dell'art. 7 "Esclusioni dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione" del Reg. (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione2;

e) dimostrare l'assenza di procedure concorsuali, di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto, nonché di situazioni di sovra indebitamento;

f) essere in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia e antiriciclaggio, ove applicabile;

g) presentare un Documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare al momento della concessione dell'agevolazione nonché al momento della sua erogazione;

h) non aver effettuato una delocalizzazione e impegnarsi a non effettuarla nei due anni successivi al completamento dell'intervento sovvenzionato, in conformità dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060;

i) non essere considerati "imprese in difficoltà" ai sensi del Reg. (UE) n. 2014/6513;

j) non aver ricevuto aiuti in regime "de minimis" oltre la soglia prevista dal Reg. (UE) n. 2023/2831;

k) non essere società fiduciarie, né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiduciari della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo; nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;

l) non trovarsi nella condizione di dover restituire al Soggetto Gestore o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse ed erogate;

m) non aver ricevuto altra garanzia pubblica con riferimento al finanziamento sotteso alla garanzia concessa a valere sul fondo rischi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4.6, lett. b), del Reg. (UE) n. 2023/2831;

n) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

o) essere state valutati economicamente e finanziariamente sani e potenzialmente redditizi da parte del soggetto finanziatore/garante;

p) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti,

contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e s.m.i.;
q) rispettare le regole di cumulo previste dal Reg. (UE) n. 2023/2831;
r) essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi.

Iniziative ammissibili e caratteristiche delle operazioni finanziarie

Sono ammissibili le operazioni legate ad attività che i Confidi giudicano potenzialmente redditizie valutando la capacità finanziaria, economica e patrimoniale dei destinatari finali, nonché la validità tecnico-economica-finanziaria dell'intervento sulla base di idonea documentazione presentata dai destinatari stessi, così come previsto dalla normativa interna dei Confidi stessi.

Possono accedere alla garanzia e al voucher finanziamenti le operazioni di finanziamento inerenti, alternativamente, a:

- a) investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- b) fabbisogni di capitale circolante.

Le operazioni di tipo a) possono eventualmente contenere una quota riferita a fabbisogni di capitale circolante, qualora debitamente motivata all'interno del "Business Plan" presentato dal beneficiario, nella misura massima del 30% dell'operazione di finanziamento sottostante.

Ciascun destinatario finale può beneficiare di una sola garanzia a valere sul Fondo rischi, fino a che questa non sia stata positivamente svincolata. A seguito di tale svincolo, può eventualmente beneficiare di un'unica ulteriore garanzia a fronte di una nuova operazione di finanziamento.

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale.

I finanziamenti devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- durata massima di 60 mesi per investimenti in attivi materiali ed immateriali;
- durata compresa tra 18 e 36 mesi per fabbisogni di capitale circolante;
- chirografari e non assistiti da garanzie reali;
- importo minimo pari a euro 25.000 e massimo pari euro 250.000,00.

Il premio deve essere determinato dal Confidi prendendo in considerazione soltanto i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia, eventualmente incrementati della quota di remunerazione del residuale rischio a carico del proprio capitale con riferimento all'attuazione del Fondo rischi, in coerenza con lo schema commissionale validato dal Soggetto Gestore in fase di selezione dei Confidi con riferimento a ciascuno di essi.

Non sono ammissibili le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

Non sono, altresì, ammissibili le operazioni di finanziamento che abbiano già usufruito di altre forme di garanzia a valere su fondi pubblici, in applicazione dell'art. 4.6, lett. b), del Reg. (UE) n. 2023/2831.

Le garanzie rilasciate sul Fondo rischi sono pari, inderogabilmente, all'80% di ciascuna operazione finanziaria sottostante ed avranno una durata pari a quella dell'operazione finanziaria garantita.

Le operazioni finanziarie devono essere riferite ad investimenti o progetti attivati nel territorio della Regione Piemonte, presso la sede principale o l'unità locale del soggetto beneficiario.

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE 1060/2021, tra gli investimenti in beni materiali e immateriali, l'acquisto di terreni è ammissibile per un importo non superiore al 10% dell'importo del prestito sottostante; per i siti in

stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.

Tipologia ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione in favore dei destinatari finali viene concessa in regime "de minimis", in applicazione del Reg. (UE) n. 2023/2381 e consiste in:

- una garanzia a valere sul Fondo rischi a fronte di un'operazione finanziaria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo;
- una sovvenzione a fondo perduto (voucher), a copertura delle spese sostenute dai destinatari finali per l'ottenimento della suddetta garanzia e per l'abbattimento degli interessi sul finanziamento correlato, nella misura massima del 5% dell'importo del finanziamento stesso e comunque non superiore a euro 10.000,00.

L'aiuto inerente la garanzia rilasciata in favore di ciascun beneficiario viene quantificato secondo la metodologia "Aiuto di Stato n. 182/2010 - Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e successivi adeguamenti", approvato con Decisione C (2010) 4505, quale differenza risultante tra:

- a. il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul Fondo rischi, determinato applicando il Metodo sopra indicato;
- b. il premio di garanzia effettivamente riconosciuto dal beneficiario finale al Confidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CONFIRETE può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dalle società di mediazione convenzionate con il Confidi, che potrebbero eventualmente richiedere direttamente al Cliente il versamento di ulteriori compensi (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a CONFIRETE. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che le società di mediazione devono consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili a CONFIRETE.

Il Socio cliente riconosce gli oneri per il rilascio della garanzia direttamente al Confidi o tramite autorizzazione rilasciata per iscritto che autorizza il Soggetto Finanziatore a trattenere il corrispettivo dovuto al Confidi. In tale ultimo caso, il Soggetto Finanziatore provvederà ad accreditare gli importi dovuti a favore del Confidi con le modalità indicate nella Convenzione nonché nel certificato di garanzia trasmesso al Soggetto Finanziatore.

L'attività di garanzia è riservata alle imprese socie. La validità della garanzia è subordinata al pagamento di tutti gli oneri richiesti come di seguito indicati.

A) Condizioni economiche massime applicabili per il rilascio delle **garanzie Confidi a valere sulla misura "Fondo rischi confidi e voucher finanziamenti"**:

- 1) Rimborso spese pratica – non previsto
- 2) Diritti di segreteria – non previsti

- 3) Commissioni di istruttoria e gestione – da calcolarsi in percentuale sull'importo garantito. Differenziate in funzione della finalità e della durata dell'operazione garantita:

operazioni di finanziamento inerenti investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali:
minima 2,10% - max 3,60%

operazioni di finanziamento inerenti fabbisogni di capitale circolante
minima 2,85% - max 3,65%

- 4) Fondo Rischi – da calcolarsi in percentuale sull'importo garantito. Differenziate in funzione della finalità e della durata dell'operazione garantita:

operazioni di finanziamento inerenti investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali:
minima 1,00 % - max 2,50%

operazioni di finanziamento inerenti fabbisogni di capitale circolante
minima 1,00% - max 1,50%

Gli importi come sopra calcolati sono da pagare una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento e/o concessione dell'affidamento da parte del soggetto finanziatore.

B) Quote di partecipazione. L'impresa richiedente, a norma di Statuto, partecipa al capitale sociale in proporzione alla misura degli impegni di garanzia richiesti al Confidi, come di seguito specificato:

- azioni da sottoscrivere e versare per l'adesione al Confidi: nr. 5 azioni per un importo totale di euro 250,00 una tantum (solo per i nuovi soci);
- versamento in conto capitale: max 0,50% dell'importo garantito con arrotondamento per difetto, fermo l'importo minimo di euro 50,00.

C) Altri costi applicabili per la gestione delle posizioni garantite

Eventi modificativi della garanzia

Tipologia di modifica	Costi variabili	Costi fissi per spese di istruttoria per pratica
Allungamento della durata della garanzia per moratoria, estensione durata della garanzia o rinegoziazione (BT e MLT)	1,5% annuo da calcolarsi sulla garanzia oggetto di allungamento	€ 200,00
Accolli/subentri	-	€ 500,00
Conferma della garanzia (richiesta a titolo esemplificativo e non esaustivo per trasformazioni societarie, modifica compagini sociali e/o garanti, ecc ...)	-	€ 200,00

Recupero spese e richiesta documentazione

Tipologia di costo	Costi fissi
Costo copia documenti operazioni	€ 40,00 per ciascuna operazione deliberata fino a 10 anni precedenti, € 80,00 per ciascuna operazione deliberata oltre i 10 anni precedenti (se reperita)
Costo comunicazioni periodiche	€ 2,50 a comunicazione (gratuito se trasmessi in via telematica)
Rimborso corrispondenza e marche da bollo	max € 30,00

D) Interessi di mora e spese per il recupero del credito

In caso escussione della garanzia prestata, con conseguente trasformazione del credito di firma in credito per cassa, l'impresa dovrà riconoscere al Confidi relativamente al credito per cassa:

- 1) interessi di mora determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato al soggetto finanziatore dal Confidi, nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data del recupero (pagamento da parte dell'impresa Socia cliente e/o di eventuali altri garanti al Confidi) ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- 2) Spese di recupero dei crediti per cassa, cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute direttamente dal Confidi per il recupero del credito per cassa, derivante dall'escussione, nei confronti del Socio cliente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI GARANZIA

Recesso: Il Socio cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di CONFIRETE – Soc. Coop. rilasciata dal Soggetto Finanziatore beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC. In caso di recesso dal contratto di garanzia non è previsto alcun rimborso degli importi pagati a qualsiasi titolo per la prestazione della garanzia. Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento in garanzia del Confidi si chiude previa liberatoria del Confidi rilasciata dal Soggetto Finanziatore o in base a documentazione equivalente, idonea ad attestare la regolare chiusura del rapporto garantito con il Soggetto Finanziatore. Inoltre, in caso di escussione della garanzia da parte del Soggetto Finanziatore, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente.

In caso di Fideiussioni per rimborsi IVA, il rapporto di garanzia si estingue decorsi 36 mesi dalla data di esecuzione del rimborso IVA da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, la garanzia cessa automaticamente decorsi 12 mesi dal suo rilascio da parte del Confidi, qualora in tale periodo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente, che sorge in seguito all'escussione della garanzia del Confidi da parte del Soggetto Finanziatore garantito, si estingue nel momento in cui tale credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal Socio cliente e/o da eventuali altri coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese di recupero eventualmente sostenute dal Confidi.

RECLAMI

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (CONFIRETE - Soc. Coop. Ufficio Reclami, Corso Re Umberto, 1 - 10121 Torino), a mezzo email (reclami@confirete.it) o posta elettronica certificata (confirete@pec.confirete.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede, presso le filiali e sul sito internet www.confirete.it, la guida relativa all'accesso all'ABF.

Inoltre è possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al Confidi. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente che nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA

Accollo	Accordo tra il debitore e un soggetto terzo con il quale quest'ultimo si impegna a pagare il debito al creditore al posto del debitore.
Credito di firma	La garanzia prestata dal Confidi, su richiesta dell'impresa socia al soggetto finanziatore. Con la garanzia il Confidi si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti nel rimborso del finanziamento concesso all'impresa socia da una banca/ intermediario/altro soggetto finanziatore.
Credito per cassa	Nel caso in cui l'impresa socia garantita sia inadempiente nel pagamento di quanto dovuto alla banca/intermediario/altro finanziatore per l'operazione garantita, il soggetto finanziatore può esclutere la garanzia del Confidi. A seguito dell'escussione, per l'importo pagato al soggetto finanziatore, il Confidi subentra nel credito verso l'impresa socia. Tale pagamento trasforma il credito di firma in un credito per cassa del Confidi nei confronti dell'impresa socia debitrice.
Creditore	È il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito, quindi nell'ambito del rapporto di garanzia trattasi di norma di una banca, di un intermediario finanziario o di altro soggetto finanziatore convenzionato con il Confidi.
Debitore principale	È il soggetto che contrae un debito con un soggetto finanziatore quindi, nell'ambito del rapporto di garanzia, l'impresa cliente socia del Confidi.
Escussione garanzia	Pagamento della garanzia che viene richiesta dal soggetto finanziatore in caso di inadempimento del debitore principale. La garanzia viene pagata in ragione del debito residuo e della percentuale di garanzia rilasciata.
Offerta fuori sede	Quando l'offerta relativa alla garanzia (ossia la promozione, il collocamento e/o la conclusione del contratto) è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta in sede	Quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze.
PMI	Il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005 di recepimento della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 definisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce: piccola, l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 ml di euro; micro, l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 ml di euro. Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommendo totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommendo i parametri in proporzione alla misura del controllo).

FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____
 della società/della ditta individuale _____
 dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del presente Foglio informativo.

Data: _____

Timbro / Firma: _____